

**Regolamento per l'attribuzione ai professori e ai ricercatori dell'incentivo *una tantum*
di cui all'articolo 29 comma 19 della legge 30 dicembre 2010 n. 240
(D.R. n. 165 del 18.4.2014)**

**ART. 1
OGGETTO**

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di selezione, basato sulla valutazione comparativa dei candidati secondo criteri di merito accademico e scientifico, per l'attribuzione ai professori e ai ricercatori dell'Università dell'incentivo *una tantum* così come previsto dall'articolo 29 comma 19 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e dai successivi decreti attuativi.

**ART. 2
DESTINATARI DELL'INCENTIVO E CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE**

1. Possono partecipare ai procedimenti di selezione di cui all'articolo 1 i professori e i ricercatori dell'Università che avrebbero maturato, nell'anno per il quale viene assegnato il finanziamento ministeriale, la progressione biennale dello stipendio per classi e scatti, ai sensi degli articoli 36 e 38 del D.P.R. n. 382/1980, in assenza delle disposizioni di cui all'articolo 9 comma 21 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.

2. Le risorse assegnate sono distribuite per ruolo e fascia sulla base della consistenza numerica, attribuendo i seguenti valori:

- a) 1 – professori ordinari;
- b) 1,2 – professori associati;
- c) 1,5 – ricercatori.

3. L'incentivo è attribuito, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa nazionale e indicati nei bandi di selezione, secondo il risultato ottenuto, ai candidati che si sono collocati in posizione utile nelle graduatorie che conseguono alle procedure di selezione di cui all'articolo 3.

**ART. 3
PROCEDIMENTO DI SELEZIONE**

1. Le procedure di selezione, distinte per ruolo e fascia, sono indette per ciascun anno di riferimento con decreto rettorale e pubblicate nell'albo ufficiale *on-line* e nel sito web istituzionale dell'Università.

2. Gli aventi diritto che intendono concorrere all'attribuzione dell'incentivo devono presentare apposita domanda, in conformità a quanto previsto dal provvedimento di indizione delle procedure di selezione. La domanda deve contenere una relazione sulle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel triennio di riferimento.

3. Ai fini della valutazione delle domande è costituita una commissione, unica per tutti i ruoli e fasce, nominata con decreto rettorale, sentito il Senato accademico; essa è composta da un professore ordinario, con funzioni di presidente, da un professore associato e da un ricercatore a tempo indeterminato. Non possono essere componenti della commissione coloro che rientrano tra gli aventi diritto all'attribuzione dell'incentivo, ai sensi del precedente articolo 2.

4. La commissione opera validamente con la presenza della totalità dei componenti; essa è tenuta a concludere i propri lavori entro quarantacinque giorni dalla nomina.

5. Nel rispetto dei criteri di cui al successivo articolo 4 e previa valutazione comparativa la commissione forma una graduatoria dei candidati per ogni ruolo e fascia; le graduatorie sono approvate dal Rettore con proprio decreto. In caso di parità di punteggio finale tra più soggetti prevale quello con minore anzianità nel ruolo; in caso di ulteriore parità, quello con minore età anagrafica.

ART. 4
CRITERI DI SELEZIONE

1. La commissione effettua la valutazione comparativa delle attività didattiche, di ricerca e gestionali, svolte dai candidati nell'ultimo triennio incluso l'anno di riferimento, applicando i seguenti criteri:

Valutazione dell'attività didattica (40%)			
		Punteggio attribuito ai professori (max 100 punti)	Punteggio attribuito ai ricercatori (max 100 punti)
Didattica frontale	70%		
Regolare assolvimento dei compiti didattici in relazione allo stato giuridico (120 ore professori a tempo pieno, 80 ore professori a tempo definito, 60 ore ricercatori)		35	45
Affidamenti aggiuntivi svolti a titolo gratuito:			
≤ 30 ore		15	10
da 31 a 90 ore		20	15
> 90 ore		35	25
Numero tesi discusse	20%		
Laurea triennale e laurea magistrale (40%)			
≤ 10		2	2
da 11 a 20		4	4
da 21 a 30		6	6
> 30		8	8
Dottorato di ricerca (60%)			
≤ 3	6	6	
> 3	12	12	
Numero esami verbalizzati	10%		
≤ 30		2	2
da 31 a 100		4	4
da 101 a 200		6	6
da 201 a 300		8	8
> 300	10	10	
Valutazione dell'attività di ricerca (40%)			
Risultati della valutazione d'Ateneo attuata sui dati inseriti e validati dai docenti nel Catalogo della ricerca U-GOV. Vengono presi in considerazione i risultati della VTR considerando la sommatoria dei punti ottenuta dal docente per ogni singolo prodotto, riferito al peso percentuale di Ateneo per il proprio ruolo e per la propria fascia. Non si tengono conto quindi dei pesi assegnati alla numerosità dei CAR e del limite di esclusione dalla VTR del 20%.		40%	
Valutazione delle attività gestionali (20%)			
		Punteggio attribuito ai professori (max 100 punti)	Punteggio attribuito ai ricercatori (max 100 punti)
Incarichi conferiti con provvedimento formale e svolti per un periodo pari o superiore a 12 mesi nel triennio:			
Rettore		100	-
Prorettore		75	-
Direttore di dipartimento post legge n. 240/2010		60	-

Direttore di dipartimento pre legge n. 240/2010	20%	50	-
Preside di facoltà (pre legge n. 240/2010)		50	-
Presidente di corso di studio		30	-
Coordinatore/Direttore dottorato di ricerca		30	-
Direttore di master		25	-
Direttore di corso di perfezionamento		25	-
Direttore di scuola di specializzazione		25	-
Direttore della Scuola di studi superiori		25	-
Delegato del Rettore		50	50
Delegato del Direttore del dipartimento		25	25
Componente del Consiglio di amministrazione		30	30
Componente del Senato accademico		30	30
Componente del Comitato scientifico di Ateneo		15	15
Componente del Nucleo di valutazione		30	30
Componente del Presidio di qualità		30	30
Componente del Collegio di disciplina		25	25
Componente di Commissione paritetica docenti-studenti		15	15

2. Nel caso di titolarità di incarichi che, per loro natura, ne assorbano necessariamente altri, è oggetto di valutazione unicamente l'incarico principale.

ART. 5 DISPOSIZIONI FINALI

1. I soggetti che, in seguito alla valutazione, non rientrano tra i beneficiari dell'incentivo, non possono presentare richiesta nella procedura di selezione riferita all'anno immediatamente successivo.

2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alla normativa generale di riferimento ed al bando di selezione.